

**CONVENZIONE TRA LA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE  
GRAVELLONA TOCE E DINTORNI E TRIBUNALE DI NOVARA  
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'  
AI SENSI DEGLI ARTI.54 DEL D.LGS 28 AGOSTO 2000, N. 274,  
E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 e 165 C.P., COME  
MODIFICATO DALLA LEGGE 11 GIUGNO 2004, N. 145 E 186 co. 9 bis  
C.D.S., LEGGE n. 67/2014**

**PREMESSO**

che, a norma dell'art. 54 del D.lgs 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace e il Tribunale possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

Che l'art. 186 comme 9-bis del CdS introdotto dall'art. 33 comme 1 lett A) punto 1) della legge 29 luglio 2010 n120, descrive nuovi casi di applicabilità della norma di cui all'art. 54 D.legs. 274/2000.

Alla luce della disposizione di cui al capo II della legge n. 67/2014 in tema di "messa alla prova".

Che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzione da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

Che il Ministero della Giustizia con decreto 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione.

Che la PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE GRAVELLONA TOCE E DINTORNI, con sede legale in Gravellona Toce in Via XX Settembre 93, presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli Enti indicati dall'art. 54 del citato Decreto Legislativo tra il Ministero della giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott. Filippo Lamanna presidente del Tribunale di Novara, giusta delega di cui in premessa l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Stefano Barassi,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1**

L'ente consente che n. 5 (cinque) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità di cui alla normativa in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che, presso le sue strutture, l'attività non retribuita in favore della collettività in conformità dell'art. 1 del Decreto Ministeriale in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- **CENTRALINO, RIORDINO LOCALI SEDE, PULIZIA, LAVAGGIO E DISINFEZIONE MEZZI, ACCOMPAGNATORI IN TRASPORTI SOCIO ASSISTENZIALI CON AUTOVETTURA O PULMINO.**

### **Art. 2**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

### **Art. 3**

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- **Spadacini Maria Teresa (Vice Presidente)**
- **Suardi Mara (Impiegata amministrativa)**

L'ente s'impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale, eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

### **Art. 4**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

### **Art. 5**

E' fatto divieto all'Ente, di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

**Art. 6**

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

**Art. 7**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione, potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

**Art. 8**

La presente convenzione avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Gravellona Toce, 20/06/2019

Il Presidente dell'ente  
Stefano Barassi



Novara, 3/7/2019

Il Presidente del Tribunale  
Dr. Filippo Lamanna

